



Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Cristiana Mecca  
Tel.: 0971-310 523 / 0971-310 524  
FAX: 0971-310 527  
E-mail: [cristiana.mecca@aspbasilicata.it](mailto:cristiana.mecca@aspbasilicata.it)

Ai Signori Dirigenti dell'ASP  
per il tramite del sito aziendale

E p.c.

Al Direttore Generale  
Dr. Mario Marra

Prot. n. **89739**  
del 18.06.2013

E p.c.

Al Direttore Sanitario  
Dott. Giuseppe N. Cugno

LORO SEDI

Oggetto: Procedura interna per la gestione degli atti introduttivi del giudizio, dei decreti ingiuntivi e degli atti di pignoramento.

Facendo seguito a quanto lungamente discusso e concordato nella riunione di Dipartimento Amministrativo del 13.06.2013, si formalizzano di seguito le procedure per la gestione dei seguenti procedimenti conseguenti alla trasmissione all'ASP di atti introduttivi del giudizio, di decreti Ingiuntivi e di Atti di Pignoramento presso terzi.

Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare puntuale esecuzione alle presenti procedure.

#### **ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO:**

Gli atti introduttivi del giudizio sono il ricorso al TAR contro un provvedimento dell'Azienda e l'atto di citazione dinanzi al Tribunale Ordinario, anche con funzioni di Giudice del Lavoro per la dichiarazione di un diritto soggettivo o per il riconoscimento di una pretesa derivante dal rapporto di lavoro.

Procedura:

1. Acquisizione al protocollo generale dell'Ente e inoltra esclusivamente all'UO Affari Legali;
2. Richiesta di fornire gli atti istruttori da parte dell'UO Legale all'UO competente per materia.
3. Trasmissione, in tempi brevi, della documentazione richiesta all'UO Legale.
4. Predisposizione della difesa dell'Azienda o della comunicazione da inoltrare alla Direzione strategica, contenente le motivazioni per la mancata costituzione in giudizio.



Ciascuna UO dovrà garantire il necessario supporto all'UO Affari Legale per la difesa dell'Azienda, anche per le vie brevi.

### DECRETI INGIUNTIVI

Il decreto ingiuntivo è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta che può essere o il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una cosa mobile determinata, entro un determinato periodo di tempo che di norma è di 40 giorni ( art. 633 CPC) .

Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore e il debitore - ASP - può fare opposizione nel termine di 40 giorni.

#### Procedura

1. Acquisizione del Decreto Ingiuntivo al protocollo generale.
2. Inoltro dell'**originale** alla UO competente e di copia all'UO Economico Finanziaria per apertura fascicolo.
3. L'U.O. competente dovrà verificare se :
  - A. Ha già provveduto ad adottare il provvedimento di liquidazione ( determinazione / timbro) e il pagamento è presso l'UO Economico Patrimoniale al quale dovrà, anche per le vie brevi, sollecitare l'**emissione del mandato**;
  - B. Ha già provveduto ad adottare il provvedimento di liquidazione ( determinazione / timbro) ed è a conoscenza dell'**emissione del mandato di pagamento**. Dovrà dare con celerità notizia di tanto all'U.O. **Affari Legali** che provvederà a fare opposizione.
  - C. Non ha ancora provveduto ad adottare il provvedimento di liquidazione ma ritiene il credito certo, liquido ed esigibile. Il diritto si definisce certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza; liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico; esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è venuto a maturazione. In tal caso provvederà con celerità ad adottare il provvedimento di liquidazione.
  - D. Non ha ad adottare il provvedimento di liquidazione in quanto ritiene che il credito vantato non sia né certo, né liquido né esigibile. In tal caso



provvederà a dare notizia di tanto in via formale e senza indugio all'U.O. Affari Legali per l'opposizione.

### ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L'atto di pignoramento è l'atto di ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È necessaria la presenza anzitutto di un titolo esecutivo e di un atto di precetto che, in quanto diretto al debitore, in questa sede non rileva.

Con la notifica dell'atto di pignoramento il creditore invita il debitore e il terzo (ASP) a dichiarare l'ammontare del proprio debito nei confronti del debitore e i beni, ed i crediti, pur restando di proprietà e di solito anche nel possesso dell'ASP, sono sottratti alla sua libera disponibilità essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Successivamente il giudice assegna le somme al creditore procedente. Tra la data del pignoramento e la data dell'udienza può passare anche molto tempo. Durante questo intervallo di tempo, le somme dovute al debitore devono essere "accantonate" dall'ASP.

La procedura del pignoramento presso terzi (di cui al libro III, titolo II, capo III del c.p.c.) è stata sensibilmente modificata con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, "Legge di Stabilità 2013, all'evidente scopo di semplificare e accelerare la stessa.

Ai sensi della nuova disciplina, il creditore procedente deve indicare nell'atto di pignoramento l'indirizzo della posta certificata - pec - e la possibilità per il terzo, l'ASP, di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata. Inoltre, nel caso di crediti di lavoro (545 comma 3 e 4 c.p.c.), la mancata dichiarazione del terzo o la sua mancata comparizione all'udienza stabilita dal creditore equivale a non contestazione del credito. Per i crediti diversi da quelli di lavoro, il nuovo 548 c.p.c. comma 2 prevede che, se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo e il terzo non compare all'udienza fissata dal creditore, il Giudice fissa una nuova udienza, con ordinanza che deve essere notificata al terzo. Se il terzo non compare neanche alla nuova udienza, il credito si considera non contestato. Il nuovo 549 c.p.c. prevede, inoltre, che, se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, queste sono risolte dal Giudice con ordinanza basata sugli opportuni accertamenti e l'ordinanza è contestabile ex art. 617.

#### Procedura

Ai fini che qui interessano è bene separare la procedura per crediti originati da un rapporto di lavoro da quelli non originati da un rapporto di lavoro.



## **CREDITO DA RAPPORTO DI LAVORO**

1. Notifica atto di Pignoramento e contestuale trasmissione al protocollo generale dell'Azienda per l'acquisizione in procedura;
2. Inoltro dell'originale dell'atto di pignoramento alla U.O. Gestione del Personale, di una copia alla U.O. Economico Finanziaria e di una altra all'U.O. Affari legali per l'apertura dei fascicoli;
3. L'U.O. Gestione del Personale renderà dichiarazione formale circa l'esistenza e l'ammontare del credito all'U.O. Affari legali;
4. L'U.O. Affari legali provvederà tramite personale addetto a rendere la dichiarazione dinanzi al Giudice, evidenziando che la non comparizione del terzo - ASP - all'udienza equivale ad una non contestazione del credito pignorato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione forzata sul provvedimento di assegnazione;
5. Acquisizione al protocollo generale dell'ASP del Decreto di assegnazione e trasmissione all'U.O. Gestione del Personale, che provvederà alla liquidazione del credito dando atto dell'esistenza del decreto di assegnazione ed ordinando all'U.O. Economico Finanziaria di pagare il soggetto che beneficia del decreto di assegnazione .

## **CREDITO NON ORIGINATO DA RAPPORTO DI LAVORO**

1. Notifica atto di Pignoramento e contestuale trasmissione al protocollo generale dell'Azienda per l'acquisizione in procedura;
2. Inoltro dell'originale dell'atto di pignoramento alla U.O. competente, di una copia alla U.O. Economico Finanziaria e di una altra all'U.O. Affari legali per l'apertura dei fascicoli;
3. L'U.O. competente dovrà senza indugio rendere la dichiarazione formale circa l'ammontare del credito anche tramite PEC ove indicata nell'atto di pignoramento o in alternativa all'U.O. Affari legali. E' bene evidenziare che è di esclusiva competenza dell'U.O. competente evidenziare nella dichiarazione da rendere anche gli aspetti ritenuti rilevanti ai fini dell'esistenza del credito;
4. L'U.O. Affari legali provvederà tramite personale addetto a rendere la dichiarazione dinanzi al Giudice.
5. Acquisizione al protocollo generale dell'ASP del Decreto di assegnazione e trasmissione all'U.O. competente che provvederà alla liquidazione del credito con determinazione dirigenziale a favore del creditore originario, dando atto dell'esistenza del decreto di assegnazione e per l'effetto ordinando all'U.O.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Economico Finanziaria di pagare il soggetto che beneficia del decreto di assegnazione.

Cristiana Mecca  
